



CORTE DEI CONTI

**SEGRETARIATO GENERALE
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

**IPOTESI DI ACCORDO SUL WELFARE INTEGRATIVO:
CRITERI PER LE INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL REDDITO DELLA
FAMIGLIA - CONTRIBUTO PER L'ADESIONE VOLONTARIA ALLA
POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA
(ANNUALITA' 2026)**

In data 12 ottobre 2026

Per l'Amministrazione

FRANCO MASSI	
FRANCESCO TARGIA	
SERGIO GASPARRINI	
DANIELA GRECO	
MAURO CARDARELLI	
FRANCESCA TONDI	
ANTONIO FRANCO	

ENRICO DE VITO	
SESTILIO STAFFIERI	

Per le Organizzazioni sindacali

CISL FP	 ALESSANDRO GUARENTE 14.10.2026 12:55:42 GMT+02:00
FP CGIL	 SUSANNA DI FOLCO 15.10.2026 13:36:12 GMT+02:00
UIL FP	
CONFSAL UNSA	 UMBERTO CAFIERO CORTE DEI CONTI 14.10.2026 16:45:26 GMT+02:00
FLP	 CARLA VISCA CORTE DEI CONTI 14.10.2026 17:21:54 GMT+02:00
CONFINTESA FP	<i>Firmato Digitalmente da/Signed by:</i> MARIO CENTORBI <i>In Data/On Date:</i> giovedì 15 ottobre 2026 12:36:20

Al termine dell'incontro, le parti sottoscrivono l'unito testo di ipotesi di accordo in sede di contrattazione integrativa in attuazione dell'art. 7, comma 6, lettera g) e CCNL Comparto Funzioni Centrali 2025-2027 e dell'art. 34 del CCNL Comparto Funzioni centrali 2022-2024.

**IPOTESI DI ACCORDO SUL WELFARE INTEGRATIVO:
CRITERI PER LE INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL REDDITO DELLA
FAMIGLIA - CONTRIBUTO PER L'ADESIONE VOLONTARIA ALLA
POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA
(ANNUALITA' 2026)**

1. In relazione alla assoluta rilevanza della tutela della salute, l'Amministrazione può concedere, a domanda del dipendente, un contributo per la spesa sostenuta per la copertura della Polizza sanitaria integrativa (che consente di ottenere il rimborso della spesa sostenuta per prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto alla polizza base per il dipendente e i familiari fiscalmente a carico) la cui adesione è facoltativa.

2. Potrà usufruire del contributo il personale dei ruoli della Corte dei conti e quello proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando già iscritto alla polizza sanitaria base ASDEP o che ha sottoscritto privatamente una polizza assicurativa per la copertura delle spese sanitarie con altra compagnia assicuratrice. Il personale dei ruoli della Corte dei conti in posizione di comando presso altre amministrazioni può usufruire del contributo anche nel caso in cui abbia aderito ai servizi di polizza sanitaria dell'amministrazione presso cui presta servizio sostenendone la spesa anche parzialmente. Potranno accedere al sussidio pro-quota, alle medesime condizioni, anche i dipendenti cessati dal servizio che hanno sostenuto, nell'anno solare di riferimento, la suddetta spesa, in quanto in servizio per parte dell'anno. Ferma restando la non cumulabilità, per il medesimo periodo temporale, degli stessi benefici riconosciuti dall'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando e dall'Amministrazione di appartenenza, il personale comandato è tenuto, all'atto della presentazione della domanda di contributo, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante di non aver richiesto né fruito, presso l'Amministrazione di appartenenza, del beneficio oggetto della domanda.

3. Il contributo previsto a favore del personale è stabilito nella misura massima di 300,00 euro e viene concesso nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate nel bilancio d'Istituto, sulla base di domande corredate dalla documentazione richiesta, da presentarsi entro i termini stabiliti, pena la decadenza delle stesse. L'Amministrazione provvede, annualmente, a emanare apposito atto, da pubblicare sul sito intranet, riguardante le modalità operative per la presentazione delle istanze, lo svolgimento dell'istruttoria nonché l'affidamento della decisione finale in merito alle erogazioni da effettuarsi.

4. Al fine di differenziare le situazioni di diverso profilo economico, l'erogazione del beneficio avviene sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità alla data di scadenza dell'avviso pubblicato dall'Amministrazione o relativo ai redditi dell'anno di riferimento. Sono istituite le seguenti fasce di ISEE, in relazione alle quali viene determinata la percentuale dell'importo concedibile:

- fino a € 50.000,00: 100% dell'importo massimo rimborsabile;
- fino a € 60.000,00: 75% dell'importo massimo rimborsabile;
- fino a € 75.000,00: 50% dell'importo massimo rimborsabile;
- maggiore di € 75.000,00: nessun contributo.

5. È esclusa dal sussidio la quota di spesa che sia stata comunque rimborsata ad altro titolo.

6. L'Amministrazione informa le OO.SS. riguardo la concessione dei sussidi di cui al presente accordo nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali.